



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. **6102/2019** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte appellante -

nei confronti di:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. DI FLURI
GAETANO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore

- parte appellata -

Conclusioni di parte appellante

voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Milano, Giudice Dott. ssa Rosella Barbaro, n. 6156/2018, depositata in cancelleria in data 5 luglio 2018, pronunciata ad esito della causa (n. RG. 65740/2017), non notificata, che ha accolto la domanda del Sig. [REDACTED] così

GIUDICARE

in riforma integrale della predetta sentenza rigettare ogni domanda proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]. in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.

Conclusioni di parte appellata

Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così decidere:

- rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e confermare integralmente l'impugnato provvedimento;
- condannare l'appellante alla refusione delle spese di causa con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Oggetto

Oggetto di causa è l'appello proposto da [REDACTED] i. avverso la sentenza n. 6156/2018 con la quale il Giudice di pace di Milano l'ha condannata a pagare [REDACTED] la somma di euro 619,85, oltre accessori, a seguito della estinzione anticipata di un contratto di finanziamento concluso in data 28/5/2013, di originari euro 10.200,83, da rimborsare mediante il pagamento di 108 rate mensili. E' pacifico in causa che [REDACTED] abbia concluso il predetto finanziamento quale consumatore.

Il primo giudice ha accolto la domanda di rimborso avanzata dall'attore, ai sensi dell'art. 125-*sexies* TUB, riferita ad una quota della voce contrattuale "commissioni accessorie", pari complessivamente ad euro 869,40. Poiché l'estinzione del credito è intervenuta quando non erano ancora maturate 77 rate, è stato riconosciuto il diritto del consumatore al rimborso proporzionale del predetto onere, in base al seguente calcolo: euro 869,40/108 x 77 = euro 619,85.

2. Costo *up front*

L'appellante ha evidenziato che il contratto di finanziamento in questione, nella apposita *legenda*, descrive in modo chiaro la natura delle commissioni accessorie, che sono dovute a titolo di provvigioni alla rete di vendita esterna che si occupa ricercare ed attivare la soluzione finanziaria e concorrere all'attività di istruttoria. Si tratta quindi, secondo l'appellante, di una attività già interamente svolta e remunerata al momento della risoluzione anticipata e pertanto non rimborsabile.

Inoltre l'art. 10 del contratto prevede espressamente l'irripetibilità di tale onere anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

3. Costo totale

Tali circostanze sono vere ma non sono sufficienti per accogliere l'appello.

Va infatti ricordato che la materia del credito ai consumatori è oggetto della disciplina dell'Unione europea, da ultimo dettata dalla direttiva n. 2008/48, recepita in Italia con il d.lgs. n. 141/2010.

Per quel che rileva in questa sede, deve essere evidenziato il disposto dell'art. 16.1 della direttiva, in base al quale “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.”

Rilevante è anche la definizione di costo totale del credito, recata dall'art. 3: “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.

La Corte di giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale, è stata chiamata a rendere la corretta interpretazione della espressione “costi dovuti per la restante durata del contratto”, proprio ai fini della loro individuazione a fronte di una richiesta di rimborso a seguito di estinzione anticipata di un finanziamento. La Corte ha riconosciuto che si tratta di una espressione polisenso, perché essa può riferirsi sia ai costi che maturano solo in relazione alla durata contrattuale, sia al metodo di calcolo da utilizzare per procedere alla riduzione, consistente nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto. La Corte ha quindi opportunamente valorizzato il contesto della disposizione – che è volto ad assicurare la riduzione del costo totale del credito – e il suo obiettivo, cioè quello di garantire in modo effettivo un'elevata protezione del consumatore. Ha pertanto affermato in modo chiaro che l'art. 16.1 della direttiva citata deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (c. CGUE, sentenza 11/9/2019, C-383/18).

E' noto che l'interpretazione fornita da CGUE è vincolante e che d'altra parte, come

correttamente evidenziato dall'appellante, le direttive hanno una efficacia diretta solo verticale, di modo che esse non possono essere invocate nelle controversie tra privati. Tuttavia una efficacia orizzontale in via indiretta deriva dall'obbligo di operare una interpretazione conforme ai principi del diritto europeo: "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [...], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann e molte altre conformi).

Nel caso di specie l'operazione ermeneutica è assai semplice dal momento che l'art. 125-*sexies*, comma 1, TUB ha dato attuazione alla direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili al citato art. 16.1:

"1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto."

Pertanto alla luce di quanto sopra argomentato, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente, e quindi nel caso di specie anche delle commissioni accessorie, così come già riconosciuto dal Giudice di pace.

La clausola di cui all'art. 10 del contratto, invocata dall'appellante, secondo la quale tali commissioni non sono rimborsabili, è ininfluente perché inefficace, in quanto i diritti riconosciuti ai consumatori dalla disciplina di settore sono irrinunciabili. Ciò si ricava in primo luogo in via generale dalla prevalenza del diritto eurounitario, dal principio di assicurare una elevata protezione ai consumatori, inserito nell'art. 38 della Carta fondamentale dei diritti europei, nonché dall'art. 22.2 della direttiva, che espressamente impone alle legislazioni nazionali di escludere la rinuncia ai diritti. In sede nazionale, infatti, l'art. 143 del codice del consumo (d. lgs. 206/2005) sancisce l'irrinunciabilità dei diritti attribuiti dal codice stesso e la nullità delle pattuizioni contrarie. Tale previsione si applica alla fattispecie, perché in origine la materia del credito al consumo era inserita in detto codice (cfr. art. 40-42) e tuttora l'art. 43 opera un rinvio alla disciplina poi inserita nel TUB.

L'appello deve dunque essere rigettato.

4. Spese

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi del d.m. 55/2014. Il difensore di parte appellata ha dichiarato di avere anticipato le spese; deve quindi essere accolta la domanda di distrazione del rimborso in suo favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 6156/2018 del Giudice di pace di Milano;
- 2) condanna parte appellante a rimborsare in favore di parte appellata le spese di giudizio, che liquida in € 630,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
- 3) distrae il pagamento delle spese in favore del difensore di parte appellata.

Milano, 9 aprile 2021

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani